

Roma, 28 febbraio 2023

Inviata via mail

Oggetto: EBITEMP – Invio tardivo del verbale della Commissione Paritetica del 7 marzo 2022, in materia di “Decorrenza e durata massima della procedura in mancanza di occasioni di lavoro (art. 25) e Lavoratori in part-time verticale in procedura MOL (art. 25)”.

Ci scusiamo per il ritardo con il quale trasmettiamo il verbale della Commissione Paritetica del 7 marzo 2022, in materia di “Decorrenza e durata massima della procedura in mancanza di occasioni di lavoro (art. 25) e Lavoratori in part-time verticale in procedura MOL (art. 25)”. L'invio tardivo è dipeso da un errore che si è generato all'interno della nostra struttura.

Decorrenza e durata massima della procedura in mancanza di occasioni di lavoro (art. 25)

La Commissione, ad ulteriore precisazione di quanto già deliberato nelle riunioni del 17 ottobre 2018 e del 27 marzo 2019, conferma che, per quanto attiene il calcolo della durata massima della procedura in mancanza di occasioni di lavoro prevista dall'art. 25 del CCNL, pari a 24 mesi di calendario, ovvero 720 giorni, debbano considerarsi tutti i periodi di calendario sia di disponibilità, contrattualmente prevista e richiamata nell'accordo individuale, che di assegnazione intervenuti a decorrere dalla data certa di attivazione.

Al raggiungimento del 24esimo mese di calendario, l'Agenzia per il Lavoro dovrà procedere alla chiusura e alla rendicontazione dell'istanza. Contestualmente alla chiusura l'Agenzia per il Lavoro riaprirà una nuova istanza, così come previsto dall'art. 25 comma 22 del CCNL. Per il calcolo della nuova data certa di attivazione si seguiranno le regole previste dal comma 2 dell'art. 25 del CCNL.

Relativamente al periodo caratterizzato dallo stato di emergenza per Covid-19, i periodi di disponibilità durante la procedura in mancanza di occasioni di lavoro svolti in deroga alla durata contrattualmente prevista dagli accordi individuali di MOL, come conseguenza dell'emergenza epidemiologica, devono considerarsi neutri e pertanto non computabili ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi di durata massima della procedura.

Lavoratori in part-time Verticale in procedura MOL (art. 25)

In relazione ai lavoratori con contratto part-time verticale (quindi con periodi contrattuali cd. “ON” e periodi extracontrattuali cd. “OFF”), si pone la problematica della durata della procedura in mancanza di occasioni di lavoro, in particolare per missioni con part-time verticali connessi a periodi continuativi di durata inferiore alla durata della procedura *ex* CCNL.

Al fine di poter consentire anche ai lavoratori in part-time verticale di poter beneficiare del percorso previsto contrattualmente, la Commissione rimanda a quanto già deliberato nella riunione del 27 marzo 2019. In particolare, si conferma quanto previsto nell'ultimo periodo del suddetto verbale, ovvero che *“la procedura, e la relativa indennità, si considera prorogata fino al termine del percorso di riqualificazione. In sostanza il percorso di riqualificazione, se previsto nell'accordo sottoscritto tra le Parti, deve essere sempre realizzato indipendentemente dal periodo di procedura”*.

Con accordo tra ApL e lavoratore sarà possibile prevedere, prima della data di presentazione dell'istanza, la redistribuzione dei periodi di assegnazione o di disponibilità al fine di garantire la fruizione dell'intera procedura senza soluzione di continuità. Detto accordo dovrà essere recepito in sede di discussione del piano di riqualificazione con le OO.SS..

In assenza di tale accordo tra ApL e lavoratore, la procedura di cui all'art. 25 del CCNL verrà interrotta durante i periodi cd. OFF e sarà attiva durante i periodi cd. ON. Nel corso di questi ultimi, l'ApL provvederà all'erogazione delle ore previste per il percorso di riqualificazione professionale necessarie al completamento del progetto formativo già condiviso.

Il Direttore